Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 25 settembre 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 450ª seduta pubblica, lunedì 1° ottobre 1956, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (922) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: DE LUCA Carlo.

2. Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (1463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: SCHIAVONE.

3. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (794) *Relatore*: SPALLINO.

4. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

 AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

 MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

 Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).
 — *Relatore*: TRABUCCHI.

5. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181) *Relatore*: DE LUCA Angelo.

6. Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, riguardante la destinazione dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli (751-*bis* 1) (*Stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: BOGGIANO PICO.

7. Ratifica, con modificazioni, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, riguardante la riorganizzazione dei servizi di polizia stradale (751-*bis* 2) (*Stralciato dal disegno di legge n. 751 approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: CERICA.

8. Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1176) *Relatore*: BOGGIANO PICO.

9. Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (1523) *Relatore*: GALLETTO.

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (1524) *Relatore*: SANTERO.

11. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115) *Relatore*: TRABUCCHI

12. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191) *Relatore*: TRABUCCHI.

13. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

 BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).
 — *Relatore*: DE LUCA Carlo.

14. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324) *Relatore*: BENEDETTI.

15. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141) *Relatore*: CANEVARI.

16. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166) *Relatore*: CARELLI.

17. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*) *Relatore*. PIECHELE.

18. SALOMONE. — Abrogazione dell'art. 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225) *Relatore*: ROMANO Domenico.

19. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379) *Relatori*: DE BOSIO, *per la maggioranza*; BITOSSI, *per la minoranza*.

II. *Seguito della discussione del disegno di legge*:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67) *Relazione*: PERRIER.

(4694)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in 477ª seduta pubblica, lunedì 1° ottobre, alle ore 17,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Interrogazioni.

(4695)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1956, n. **1094.**

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare alla cattedra di zootecnica speciale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 7 novembre 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di zootecnica speciale in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 182. — CARLOMAGNO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Repertorio n. 126

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento della zootecnica speciale

L'anno millenovecentocinquantacinque e questo giorno 7 del mese di novembre, nella sede del Rettorato della Università degli studi di Milano, innanzi a me dott. Carlo Baccarini fu Pasquale, direttore amministrativo della Università medesima e funzionario delegato agli atti e contratti stipulati nell'interesse della stessa Università con decreto rettoriale 1° agosto 1944, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori prof. Luigi Leinati, preside della Facoltà di veterinaria e dott. Roberto Buongiovanni, funzionario, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti, da una parte, l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco fu Vincenzo, rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 8 ottobre 1955 del Consiglio di amministrazione della stessa Università e dall'altra, il prof. dott. Carlo del Bo fu Giovanni, presidente dell'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani », per la fecondazione artificiale, debitamente autorizzato alla stipulazione della presente convenzione dal Consiglio di amministrazione dello Istituto stesso in data 6 ottobre 1955 resa esecutiva nella forma di legge che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*.

Premesso

che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano l'insegnamento fondamentale di zootecnica speciale viene attualmente impartito per incarico;

che l'importanza che ha ora assunto l'insegnamento di tale disciplina giustifica la necessità di disporre di una più adeguata attrezzatura sia ai fini didattici sia ai fini della ricerca scientifica con particolare riferimento al potenziamento del patrimonio zootecnico della Lombardia;

che l'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale nell'intento di facilitare i compiti della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano in questo particolare settore dell'insegnamento e della ricerca, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di zootecnica speciale presso la Facoltà medesima;

che il Consiglio della Facoltà di medicina veterinaria, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la predetta proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo;

Tutto ciò premesso

fra l'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale, rappresentato come sopra e la Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. — Presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Milano sarà istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvati con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di zootecnica speciale.

2. — L'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale, conforme la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo sopra richiamato, si obbliga per la durata della presente convenzione, in modo irrevocabile, di corrispondere alla Università degli studi di Milano, per il finanziamento della cattedra sopra indicata la somma di L. 2.200.000 (duemilioniduecentomila) annui a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla approvazione della presente convenzione.

3. — L'Università degli studi di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamenti dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'integnamento di zootecnica speciale, nonchè l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro.

4. — Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria alla Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di zootecnica speciale, l'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale, verserà annualmente alla Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

5. — L'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale mette, inoltre, a disposizione della Università degli studi di Milano, a titolo gratuito,

nell'edificio in cui ha la propria sede in Milano, le aule, i laboratori, le attrezzature scientifiche e tecniche e quanto altro occorre per l'insegnamento di zootecnica speciale della Facoltà di medicina veterinaria e sarà conseguentemente considerato quale Istituto aggregato alla Università degli studi di Milano, secondo il voto formulato dall'Istituto stesso approvato dalla Facoltà di medicina veterinaria nella delibera del 1° luglio 1955.

6. — La predetta convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza 1° novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterrà automaticamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

7. — Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, l'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale, s'impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso, anche nel caso che abbia a verificarsi una proroga della convenzione oltre il ventennio previsto.

La presente convenzione avrà efficacia dopo l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e sarà notificata all'Istituto sperimentale italiano « Lazzaro Spallanzani » per la fecondazione artificiale a cura del Rettorato della Università degli studi di Milano, mediante lettera spedita in raccomandazione postale.

Questa convenzione stipulata nell'interesse della Università degli studi di Milano sarà registrata in esenzione di tasse e bolli, ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datano, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

L'atto medesimo consta di facciate 7, righe 14 scritte a macchina da persona di mia fiducia.

F.to *Giuseppe Menotti de Francesco*
» *dott. Carlo del Bo*
» *Luigi Leinati*, teste
» *Roberto Buongiovanni*, teste
» *dott. Carlo Baccarini*

Registrato a Milano, atti pubblici, l'8 novembre 1955, n. 13247, mod. 1 vol. 1101. Esatte lire: *gratis*.

Il procuratore superiore reggente
f.to *dott. Celestino de Lisio*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1956, n. **1095**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato, da destinare alla cattedra di ispezione degli alimenti di origine animale, presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 3 agosto 1955, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano nella tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1956

GRONCHI

ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 181. — CARLOMAGNO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

Repertorio n. 119

Convenzione per la istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento dell'ispezione degli alimenti di origine animale.

L'anno millenovecentocinquantacinque e questo giorno tre del mese di agosto, nella sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde in Brescia, innanzi a me dott. Carlo Baccarini fu Pasquale, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano e funzionario delegato agli atti e contratti stipulati nell'interesse della stessa Università con decreto rettorale 1° agosto 1944, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori prof. Desiderio Nai, docente universitario; professore Bruno Ubertini, direttore Istituto zooprofilattico, testimoni noti ed idonei a termine di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti, da una parte, l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco fu Vincenzo, rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 28 marzo 1955 del Consiglio di amministrazione della stessa Università e dall'altra, il comm. Lodovico Sbardolini fu Cassandro, presidente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del medesimo in data 30 ottobre 1954 che qui si allega sotto la lettera *A*.

Premesso

che nell'intento di onorare il prof. Pietro Stazzi, emerito della Università di Milano, maestro illustre delle scienze veterinarie e fondatore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, si è concordato, fra il Comitato per

le onoranze presieduto dal prof. Desiderio Nai e l'Istituto zooprofilattico di istituire, presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano, in cui il prof. Stazzi ha, per oltre quarant'anni svolta la sua opera di docente, una cattedra convenzionata, che ricordi il maestro eminente;

che, a tale scopo, il Comitato per le onoranze al professore Pietro Stazzi nella persona del suo presidente prof. Desiderio Nai, ha versato al presidente dell'Istituto zooprofilattico l'intera somma raccolta fra amici ed estimatori dell'illustre maestro, pari all'importo di L. 3.174.683 (tremilionicentosettantaquattromilaseicentottantatre);

che l'Istituto zooprofilattico ha deliberato di integrare la somma predetta sino alla concorrenza della cifra all'uopo necessaria;

che, in occasione della istituzione della cattedra di cui in oggetto, l'Istituto zooprofilattico ha chiesto che i rapporti di feconda collaborazione esistenti di fatto da più di trenta anni fra l'Istituto e la Facoltà di medicina veterinaria, vengano resi più intimi mercè un riconoscimento ufficiale;

Tutto ciò premesso

fra l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, rappresentato come sopra e la Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. — Presso la Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Milano sarà istituito, in onore del prof. Pietro Stazzi, un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvati col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento dell'ispezione degli alimenti di origine animale.

2. — L'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, conforme la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo sopra richiamato, si obbliga per la durata della presente convenzione, in modo irrevocabile, di corrispondere alla Università di Milano, per il finanziamento della cattedra sopra indicata, la somma di L. 2.000.000 (duemilioni) annui a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla approvazione della presente convenzione.

3. — L'Università di Milano si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo dell'insegnamento di ispezione degli alimenti di origine animale, nonchè l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro.

4. — Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.000.000, risultasse inferiore a quella necessaria alla Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra di igiene degli alimenti di origine animale, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde, verserà annualmente alla Università medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

5. L'Istituto zooprofilattico delle provincie lombarde mette, inoltre a disposizione della Università degli studi di Milano, a titolo gratuito, nell'edificio in cui ha la propria sede in Milano, le aule, i laboratori, le attrezzature scientifiche e tecniche e quanto altro occorre per l'integnamento delle malattie infettive della predetta Facoltà di medicina veterinaria e sarà conseguentemente considerato quale Istituto aggregato alla Università degli studi di Milano, secondo il voto favorevole espresso dalla Facoltà di medicina veterinaria nella delibera 27 febbraio 1954.

6. — La predetta convenzione avrà la durata di dieci anni con decorrenza 1° novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterrà automaticamente prorogata di cinque in cinque anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

7. — Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde si impegna a corrispondere allo Stato anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che potesse spettare al titolare del posto soppresso.

La presente convenzione avrà efficacia dopo l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e sarà notificata allo Istituto zooprofilattico sperimentale delle provincie lombarde a cura del Rettorato della Università degli studi di Milano, mediante lettera spedita in raccomandazione postale.

Questa convenzione stipulata nell'interesse della Università degli studi di Milano sarà registrata in esenzione di tasse e bolli, ai sensi dell'art. 55 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano perchè conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente ai testimoni ed a me ufficiale rogante.

L'atto medesimo consta di due fogli su 6 facciate e 10 righe della settima facciata, scritti a macchina da persona di mia fiducia.

F.to *Giuseppe Menotti de Francesco*
» *Sbardolini Lodovico*
» *prof. Ubertini Bruno*, teste
» *Desiderio Nai*, teste
» *dott. Carlo Baccarini*

Registrato a Milano, atti pubblici, il 4 agosto 1955, n. 4778, mod. 1, vol. 1093. Esatte lire *gratis*.

Il procuratore superiore reggente
f.to *dott. Celestino de Lisio*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956.

Revoca del dott. Lavaggi Giovanni Carlo fu Giovanni Battista dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1925, con il quale il dott. Lavaggi Giovanni Carlo fu Giovanni Battista, fu nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, carica già rivestita dal 23 gennaio 1907, come da nomina conferitagli dalla cessata Camera di commercio ed arti di Genova;

Considerato che il dott. Lavaggi il 23 luglio 1956, non essendo in grado di far fronte ai propri impegni con la sua clientela privata, sollecitò il Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova a provvedere alla sistemazione della sua posizione;

Ritenuto che il predetto Comitato direttivo, previa autorizzazione della Deputazione di borsa, ha assunto la liquidazione coattiva dell'insolvenza, a termini dell'art. 17 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la dichiarazione in data 16 luglio 1956, con la quale il dott. Lavaggi Giovanni Carlo ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Considerato che, pur essendo in corso l'amichevole componimento per la sistemazione extra giudiziale dell'insolvenza, non possano accettarsi le dimissioni del dott. Lavaggi, ma si debba, invece, procedere alla revoca della sua carica, ai sensi degli articoli 9 (n. 2) e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Viste, in merito, le lettere 7 agosto 1956, n. 1084, del Comitato direttivo degli agenti di cambio; 8 agosto 1956, n. 1104, della Deputazione di borsa; 9 agosto 1956, n. 2254, dell'ispettore superiore del Tesoro, delegato alla Borsa valori di Genova;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Lavaggi Giovanni Carlo fu Giovanni Battista è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, con effetto dal 16 luglio 1956.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1956
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 232

(4582)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956.

Revoca del sig. De Ferrari Rinaldo fu Massimo dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1953, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361, con il quale il sig. De Ferrari Rinaldo fu Massimo, fu nominato, a seguito di concorso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Considerato che dalle competenti autorità di Borsa è stato accertato che il predetto agente di cambio, nell'esercizio della sua attività professionale, ha notoriamente mancato ai propri impegni commerciali, tanto che nei suoi confronti è stato proceduto ad una esecuzione coattiva;

Vista la dichiarazione in data 24 luglio 1956, con la quale il sig. De Ferrari Rinaldo rassegnò le dimissioni dalla carica;

Considerato che a seguito dell'esecuzione coattiva di cui sopra non possano accettarsi le dimissioni del signor De Ferrari, ma debba, invece, procedersi alla sua revoca dalla carica ai sensi degli articoli 9 (n. 2) e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Viste, in merito, le lettere: 7 agosto 1956, n. 1085, del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova; 8 agosto 1956, n. 1103, della Deputazione di borsa; 9 agosto 1956, n. 2251, dell'ispettore superiore del Tesoro, delegato alla Borsa valori di Genova;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. De Ferrari Rinaldo fu Massimo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, con effetto del 24 luglio 1956.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1956
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 228

(4579)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956.

Revoca del sig. Succio Orfeo di Giovanni Battista dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1953, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361, con il quale il sig. Succio Orfeo di Giovanni Battista, fu nominato, a seguito di concorso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Considerato che dalle competenti autorità di Borsa è stato accertato che il predetto agente di cambio, nell'esercizio della sua attività professionale, ha notoriamente mancato ai propri impegni commerciali, tanto che nei suoi confronti è stato proceduto ad una esecuzione coattiva;

Vista la dichiarazione in data 24 luglio 1956, con la quale il sig. Succio Orfeo rassegnò le dimissioni dalla carica;

Considerato che a seguito dell'esecuzione coattiva di cui sopra non possano accettarsi le dimissioni del signor Succio, ma debba, invece, procedersi alla revoca della sua carica ai sensi degli articoli 9 (n. 2) e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Viste, in merito, le lettere: 7 agosto 1956, n. 1087, del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova; 8 agosto 1956, n. 1101, della Deputazione di borsa; 9 agosto 1956, n. 2251, dell'ispettore superiore del Tesoro, delegato alla Borsa valori di Genova;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Succio Orfeo di Giovanni Battista è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, con effetto dal 24 luglio 1956.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1956
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 227

(4580)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956.

Revoca del sig. Gualco Giovanni Battista fu Giacomo dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 30 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1953, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 361, con il quale il sig. Gualco Giovanni Battista fu Giacomo, fu nominato, a seguito di concorso, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Considerato che dalle competenti autorità di Borsa è stato accertato che il predetto agente di cambio, nell'esercizio della sua attività professionale, ha notoriamente mancato ai propri impegni commerciali, tanto che nei suoi confronti è stato proceduto ad una esecuzione coattiva;

Vista la dichiarazione in data 24 luglio 1956, con la quale il sig. Gualco Giovanni Battista rassegnò le dimissioni dalla carica;

Considerato che a seguito dell'esecuzione coattiva di cui sopra non possano accettarsi le dimissioni del signor Gualco, ma debba, invece, procedersi alla revoca della sua carica ai sensi degli articoli 9 (n. 2) e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Viste, in merito, le lettere: 7 agosto 1956, n. 1086, del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova; 8 agosto 1956, n. 1102, della Deputazione di borsa: 9 agosto 1956, n. 2251, dell'ispettore superiore del Tesoro, delegato alla Borsa valori di Genova;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Gualco Giovanni Battista fu Giacomo è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, con effetto dal 24 luglio 1956.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1956
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 226

(4581)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti acque canale demaniale Infernotto - roggia Roella - molino della Villa », con sede nel comune di Centallo (Cuneo), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1956, registro n. 20, foglio n. 319, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Utenti acque canale demaniale Infernotto roggia Roella molino della Villa », con sede nel comune di Centallo (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Presidente:
Ferrero cav. Giorgio.

Membri:
Godio dott. Secondo;
Olivero Michele fu G. B.;
Massa Giovanni;
Oberto Giovanni fu Giuseppe.

(4446)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « Santa Marta », con sede in Vimercate, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 settembre 1956, è stato disposto la revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « Santa Marta », con sede in Vimercate, costituita con atto 27 luglio 1945 del notaio Giancarlo Barassi, ed è stato nominato il commissario nella persona del dott. Carlo Albanese.

(4501)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo dei lavoratori », con sede in Maggianico, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 settembre 1956, è stato disposto la revoca degli amministratori della Società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo dei lavoratori », con sede in Maggianico, costituita con atto 29 agosto 1948 del notaio Alfredo Crespi, ed è stato nominato il commissario nella persona del dottore Leonardo Fammartino.

(4500)

Revoca degli amministratori della Società cooperativa di lavoro fra i lavoratori di pietra, con sede in Olmo di Perugia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 settembre 1956, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di lavoro fra lavoratori in pietra, con sede in Olmo di Perugia, costituita con atto 25 novembre 1945 del notaio Antonio Briganti ed è stato nominato commissario il dott. rag. Annibale Cacciamani.

(4502)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Ente Giuliano Incremento Agricoltura « E.G.I.D.A. », con sede in Pordenone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1956, i poteri conferiti al dottore Orazio Raengo, commissario della Società cooperativa Ente Giuliano Incremento Agricoltura « E.G.I.D.A. », con sede in Pordenone, sono stati prorogati fino al 31 ottobre 1956.

(4517)

Scioglimento della Società cooperativa edificatrice « Immobiliare combattenti e reduci », con sede in Castellanza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 8 settembre 1956, la Società cooperativa edificatrice « Immobiliare combattenti e reduci », con sede in Castellanza, costituita con atto del notaio Andrea Fugazzola in data 3 luglio 1951, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Giulio Moroni.

(4499)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Libertas », con sede in Pieve di Compresseto di Gualdo Tadino, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 settembre 1956, la Società cooperativa edile di consumo « Libertas », con sede in Pieve di Compresseto di Gualdo Tadino, costituita con atto 21 marzo 1947 del notaio Sestilio Umberto Sergiacomi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del geom. Pietro Gatti.

(4535)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 24 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,83	624,84	624,84	624,85	—	624,81	624,85	624,85	624,82
$ Can.	639,50	639,25	640 —	639,375	638,50	—	639,25	639,375	639,375	639,25
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,75	—	145,80	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	90,20	90,23	90,32	90,28	90,25	—	90,26	90,20	90,20	90,30
Kr. N.	87,31	87,34	87,41	87,40	87,45	—	87,39	87,305	87,30	87,40
Kr. Sv.	120,90	120,98	121,05	121,04	121,10	—	120,99	120,96	120,96	121,05
Fol.	164,18	164,18	164,30	164,32	164,30	—	164,28	164,19	164,19	164,25
Fr. B.	12,517	12,52	12,5275	12,525	12,5225	—	12,5225	12,517	12,51	12,525
Fr. Fr.	177,52	177,63	177,60	177,64	177,65	—	177,62	177,52	177,52	177,60
Fr. Sv. acc.	142,90	142,97	142,90	143 —	142,97	—	143,01	142,90	142,90	143 —
Lst.	1744,50	1746,375	1746 —	1746 —	1747 —	—	1746,25	1741,25	1744,25	1745,75
Dm. occ.	149 —	149,10	149,15	149,11	149,12	—	149,11	149,04	149 —	149,11

Media dei titoli del 24 settembre 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	61,30
Id. 3,50 % 1902	58,25
Id. 5 % 1935	83,575
Redimibile 3,50 % 1934	79,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,60
Id. 5 % 1936	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1956

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	639,312
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,27
1 Corona norvegese	87,305
1 Corona svedese	121,015
1 Fiorino olandese	164,30
1 Franco belga	12,524
100 Franchi francesi	177,63
1 Franco svizzero acc.	143,005
1 Lira sterlina	1746,125
1 Marco germanico	149,21

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Paese	Cambio
Austria	Lit. 24.035 per uno scellino
Egitto	» 1794.55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo A), bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1956, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 273, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo *A*), bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1955;

Visto il telegramma in data 9 maggio 1956, con il quale il prof. Cesare Gnudi, storico d'arte f.f. soprintendente alle Gallerie di Bologna, comunica di non poter accettare la nomina a membro della Commissione predetta, conferitagli con il suindicato decreto Ministeriale 14 aprile 1956 a seguito di designazione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Considerato che occorre sostituire il prof. Gnudi in seno alla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la nota in data 20 giugno 1956, n. 11961, con la quale la Direzione generale delle antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione comunica che la IV sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti ha proceduto alla designazione del prof. Filippo Rossi, sopraintendente alle Gallerie di Firenze quale membro della Commissione predetta, in sostituzione del prof. Cesare Gnudi;

Decreta:

Il prof. Filippo Rossi, sopraintendente alle Gallerie di Firenze, è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esperimento, per il conferimento del posto di direttore della Scuola dell'arte della medaglia (grado 6°, gruppo *A*), bandito con decreto Ministeriale 31 ottobre 1955, in sostituzione del prof. Cesare Gnudi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1956
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 41

(4563)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.